

RISPOSTA ABI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti*

14 luglio 2017

Il 14 giugno 2017 la Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche alle disposizioni in materia di *"Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti"* volte a dare attuazione al Capo II-ter del titolo VI del TUB, con il quale è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/92/UE (*"Payment Accounts Directive"* – PAD).

L'ABI ha esaminato il documento in consultazione coinvolgendo i gruppi di lavoro associativi competenti sulla materia ed ha elaborato il seguente documento che riporta alcune osservazioni che riguardano la **"Continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco"**.

Non sono stati rilevati punti di attenzione con riferimento alle previsioni in materia di **"Conto di base"** e si prende atto della scelta di attendere la compiuta definizione del quadro legislativo per l'emanazione di disposizioni circa le **"Informazioni che le banche devono trasmettere ai siti web di comparazione"**.

* * *

Seguono osservazioni puntuali che riguardano:

SEZIONE IV – COMUNICAZIONI ALLA CLIENTELA

Si chiede alla Banca d'Italia di valutare l'opportunità di esplicitare l'estensione delle regole previste nel caso di "cessione di rapporti giuridici in blocco ex art. 58 TUB" a qualsiasi altro caso di cessione di rapporto riferito a soggetti diversi dai consumatori che determina la variazione del codice IBAN identificativo del conto (inclusi quindi i casi di fusione, nonché gli altri casi disciplinati dall'art. 58, come le cessioni di aziende o di rami d'azienda) - similmente a quanto previsto dalla Sez. XI, § 2-ter per i rapporti con i clienti consumatori, ove sono fissate le medesime regole per il caso "di cessione di azienda, di rami di azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" - al fine di formalizzare per le diverse fattispecie sopra indicate una comune regola a livello di settore.

SEZIONE XI -REQUISITI ORGANIZZATIVI – art. 2-ter *"Continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco"*

1. Al fine di rendere più chiaro l'ambito di applicazione della norma, si suggerisce di:

- rubricare l'art. 2-ter "Continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici" eliminando quindi il riferimento "in blocco". L'attuale rubrica potrebbe infatti lasciar intendere che la norma si riferisca solo alla cessione di rapporti giuridici in blocco, diversamente da quanto invece chiarito all'interno della norma che contempla tutti i casi previsti dall'art. 58 del TUB. D'altronde, anche l'articolo 58 del TUB – peraltro richiamato nel testo in consultazione – è

rubricato *"Cessione di rapporti giuridici"* e nel suo articolato si riferisce ai medesimi casi di cessione cui si riferisce l'art. 2-ter;

- precisare se tali disposizioni si applicano o meno ai casi di fusione tra intermediari e ai casi di cessione di rapporto giuridico all'interno del medesimo intermediario, in conseguenza, ad esempio di chiusura o spostamento di filiale. Anche in questi casi, infatti, si può determinare la variazione del codice IBAN che identifica il conto di pagamento di un consumatore.

2. Si suggerisce di modificare la lettera b) del terzo comma (*"l'aggiornamento tempestivo dei dati negli archivi di sistema e nelle procedure utili alla funzionalità del sistema dei pagamenti"*) come segue:

"l'aggiornamento tempestivo dei dati censiti negli archivi di sistema necessari per l'instradamento dei pagamenti, nelle procedure utili alla funzionalità del sistema dei pagamenti e/o nelle altre anagrafiche rilevanti per la corretta gestione dei pagamenti stessi."

Tale modifica mira a rendere più chiare le attività che devono svolgere gli intermediari. In particolare, attraverso l'aggiunta "e/o", si vuole tener conto del fatto che in base al tipo di cessione le attività in carico agli intermediari possono essere diverse e non contemplare sia l'aggiornamento degli archivi di sistema che di altre procedure.

3. Con riferimento alla comunicazione ai terzi prevista ai sensi della lettera e) si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su quanto segue:

- l'intermediario cessionario (come pure quello cedente) non è in rapporto alcuno con i pagatori che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento detenuto presso l'intermediario cedente e con i beneficiari degli ordini relativi ad addebiti diretti presenti sul medesimo conto e dunque non dispone di informazioni utili per eseguire correttamente tale comunicazione (nelle operazioni di bonifico e di addebito in ingresso sul conto eventuali informazioni relative all'indirizzo di tali soggetti non sono sempre disponibili e potrebbero non essere attuali in quanto non rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'operazione di pagamento), né dispone di "canali di comunicazione" dedicati con tali soggetti (in quanto non clienti);
- non si rinviene - nel testo posto in consultazione come pure nella Direttiva sui conti di pagamento (PAD) e nel relativo Decreto legislativo di recepimento – una definizione di bonifico ricorrente in entrata e ciò determina evidentemente delle incertezze in ordine a quali siano i pagatori ai quali l'intermediario cessionario dovrebbe inviare la comunicazione in discorso;
- l'esperienza sin qui maturata con riferimento al "trasferimento dei servizi di pagamento connessi ad un conto" ha dimostrato che i pagatori dei bonifici ricorrenti in entrata e i beneficiari degli ordini relativi ad addebiti diretti si aspettano che eventuali modifiche del codice IBAN in favore/a valere del quale eseguire le operazioni di pagamento siano comunicate direttamente dalle proprie controparti (dai consumatori quindi), e pertanto non si può escludere – ed in verità si sono verificati casi di specie – che eventuali comunicazioni trasmesse dall'intermediario per segnalare la variazione delle coordinate di conto non siano gestite, con conseguenti disagi per il consumatore stesso.

Tenuto conto di quanto sopra si ritiene opportuno che sia il consumatore stesso a comunicare le proprie nuove coordinate di conto ai pagatori di bonifici ricorrenti in entrata e ai beneficiari degli addebiti diretti. Ciò a fronte di una puntuale informativa che gli intermediari forniranno ai consumatori ai sensi di quanto previsto alla lettera a), comma 3, della bozza di art. 2-ter. Tale informativa potrà dare conto di tutte le autorizzazioni all'addebito diretto che risultano attive sul conto di pagamento "ceduto" e ricordare al consumatore di comunicare il nuovo IBAN ai beneficiari di tali addebiti nonché ai pagatori di quei bonifici che il consumatore stesso considera "ricorrenti".

Laddove la Banca d'Italia ritenga di accogliere tale suggerimento, la bozza di art. 2-ter andrebbe modificata eliminando dal comma 3 la lettera e) in argomento ed integrando la lettera a) con una previsione di questo tipo:

"All'interno della comunicazione inviata al consumatore, l'intermediario ricorda la necessità di comunicare le coordinate del conto di pagamento presso l'intermediario cessionario ai pagatori dei bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento detenuto presso l'intermediario cedente e ai beneficiari degli ordini relativi ad addebiti diretti presenti sul medesimo conto di pagamento".

In subordine, si chiede di modificare l'attuale lettera e) come segue:

*"Se vi è l'autorizzazione del consumatore, la comunicazione delle coordinate del conto di pagamento presso l'intermediario cessionario ai pagatori che effettuano bonifici ricorrenti in entrata sul conto di pagamento detenuto presso l'intermediario cedente e ai beneficiari degli ordini relativi ad addebiti diretti presenti sul medesimo conto di pagamento; la comunicazione deve avvenire almeno 6 mesi prima che siano interrotte le soluzioni informatiche indicate alla lettera c). Il consumatore fornisce all'intermediario le informazioni occorrenti alla trasmissione della comunicazione, **specificando quali sono i pagatori e/o beneficiari ai quali essa deve essere trasmessa. L'intermediario non è responsabile del mancato aggiornamento delle coordinate del conto da parte dei pagatori e/o beneficiari che consegue al fatto che le informazioni fornite dal consumatore non sono complete o corrette o al fatto che i pagatori/beneficiari non gestiscono la comunicazione ricevuta**".*

L'integrazione proposta in subordine tiene conto della necessità di identificare i bonifici ricorrenti in entrata e anche del fatto che i clienti potrebbero non essere in grado di fornire informazioni complete e precise per consentire l'invio della comunicazione ai soggetti terzi; questo soprattutto nel caso di comunicazione da inviare a enti o società con strutture, sedi e indirizzi molto articolati. In questi casi, l'incompletezza o inesattezza delle informazioni non garantisce che l'invio della comunicazione produca l'esito auspicato (recepimento della modifica delle coordinate IBAN). Di ciò deve essere consapevole il consumatore e non può esserne responsabile l'intermediario.

Si intende che se non vi è l'autorizzazione del consumatore, gli intermediari non effettuano la comunicazione in oggetto e che la continuità dei pagamenti - in assenza di comunicazione delle nuove coordinate di conto ai pagatori e ai beneficiari effettuata direttamente dal consumatore - è assicurata per un periodo

di almeno 12 mesi ai sensi di quanto previsto alla lettera c), comma 3, dell'art. 2-ter.

* * *

Si segnala infine, sempre all'interno della Sezione XI, precisamente nell'art. 1 "*Premessa*", un refuso: in quarta riga è indicato "quanto" invece di "quando".